

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE DI CANI E SULLA LOTTA AL RANDAGISMO

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

1. Oggetto del regolamento
2. Ambito d'applicazione e definizioni
3. Anagrafe canina
4. Raccolta delle deiezioni
5. Museruole e guinzagli
6. Detenzione di cani
7. Particolari situazioni
8. Responsabilità
9. Tutela dall'aggressività esaltata dei cani
10. Censimento locale dei cani pericolosi
11. Elenco cani pericolosi
12. Vigilanza
13. Sanzioni
14. Rimando ad altre norme
15. Entrata in vigore

1. Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

2. Ambito di applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale.
2. Per detentore si intende chiunque detenga un cane, a qualsiasi titolo, o accetti di occuparsene. Per accompagnatore si intende la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani durante il loro transito o permanenza su di un'area pubblica. Per area pubblica e/o aperta al pubblico si intendono, a titolo esemplificativo, le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

3. Anagrafe canina.

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina presso il Servizio Veterinario dell'Unità sanitaria locale (A.S.P.) di Cosenza entro 10 giorni dalla loro nascita o dall'acquisizione o possesso. All'atto dell'iscrizione viene rilasciata specifica scheda del cane che va debitamente custodita e che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e/o di detenzione. Al cane, a seguito dell'iscrizione, viene impresso, mediante inoculazione, un microprocessore sottocutaneo al fine della identificazione. Tutti i cani devono essere dotati di microchip.
2. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al Servizio veterinario della A.S.P. di competenza ed al Comune i mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni da detti eventi.

3. Chiunque abbandona i cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con sanzione amministrativa. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento dell'animale, deve chiedere al Servizio veterinario della A.S.P. competente, di essere autorizzato a consegnare l'animale ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.

4. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Municipale che provvederà ad informare immediatamente il Servizio veterinario della A.S.P. al fine della cattura. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere restituiti al proprietario o detentore. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore. I cani non identificati devono essere catturati, a cura del Servizio veterinario della A.S.P., unico servizio addetto alla cattura dei cani randagi, che provvede agli adempimenti di competenza. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari.

4. Raccolta delle deiezioni.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito;
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cane a seguito.

5. Museruole e guinzagli.

1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie, piazze, spazi pubblici o aperti al pubblico. Su tali aree gli accompagnatori dei cani sono sempre obbligati ad applicare la museruola o il guinzaglio agli stessi, soprattutto se di grossa taglia.
2. I proprietari di cani a rischio di aggressività, come si dirà in seguito, devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Sono esentati da tali obblighi i cani che accompagnano i soggetti non vedenti ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

6. Detenzione di cani.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio almeno il triplo dell'altezza del cane. La rete non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza di trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane.
4. L'eventuale catena ed il punto di ancoraggio della stessa devono avere una misura ed una robustezza adeguata alla mole del cane.
5. Gli animali tenuti con catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena, non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualsiasi momento, controllarne i movimenti.
8. E' fatto obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato.
9. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

7. Particolari situazioni.

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
4. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
5. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. E' vietato l'addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
7. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento.
8. E' vietata la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.

8. Responsabilità.

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga. E' altresì responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

9. Tutela dell'aggressività esaltata dei cani.

1. Per la detenzione di particolari razze canine ad aggressività esaltata, previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 ed indicate all'articolo 11, si prevede quanto segue:
 - a) è obbligatorio stipulare polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi;
 - b) la detenzione o l'accompagnamento a qualsiasi titolo di detti cani, senza aver rispettato quanto riportato nel punto a) è sanzionata.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del presente regolamento o incroci con queste,
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-

quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;

d) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

10. Censimento locale dei cani pericolosi.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, nonostante non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore. Il comune istituirà un elenco di cani morsicatori, di cani con aggressività non controllata e di cani ad aggressività esaltata, da comunicare periodicamente ai servizi veterinari.

11. Elenco cani pericolosi.

1. Le razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, l. b) dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono:

- American bulldog;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Pit bull;
- Rottweiler;
- Rafeiro do alentejo;
- Cane da pastore di Carplanina;
- Cane da pastore dell'Asia Centrale
- Cane da Serra da Estreilla;
- Perro da presa canario;
- Pit bull mastiff;
- Tosa inu.
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull terrier;

2. Chiunque posseda o detenga cani di cui al precedente elenco ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sugli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare apposita polizza assicurativa di cui all'art. 9, l. a), del presente regolamento.

12. Vigilanza.

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

13. Sanzioni.

Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

NORMA VIOLATA		VIOLAZIONE	SANZIONE	
Articolo	Comma		Minima	Massima
3	1	Obbligo di iscrizione all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita, acquisizione o possesso.	€ 155,00	€ 516,00
3	2	Obbligo di segnalazione dei mutamenti nella titolarità delle proprietà, o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale	€ 50,00	€ 150,00
3	3	Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio	€ 155,00	€ 516,00
4	1	Obbligo di totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento, facendo uso di idonea attrezzatura che deve essere sempre portata al seguito	€ 30,00	€ 60,00
5	1	Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio, soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico	€ 50,00	€ 100,00
5	2	Obbligo di applicazione sempre della museruola e del guinzaglio, per i cani a rischio di aggressività sulle aree aperte al pubblico	€ 100,00	€ 200,00
6	1	Divieto di detenzione dei cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti	€ 50,00	€ 100,00

6	2	Divieto di detenzione dei cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto	€ 50,00	€ 100,00
6	3	Obbligo di detenzione di cani, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con una rete metallica consistente	€ 50,00	€ 100,00
6	8	Obbligo ai possessori dei cani di impedire che gli stessi, con il loro ululare, guaire, abbaiare, e latrare possano disturbare in modo insistente, continua e inequivocabile il vicinato	€ 20,00	€ 50,00
7	1	Divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali	€ 50,00	€ 100,00
7	2	Divieto di trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.	€ 30,00	€ 50,00
7	3	Divieto di conduzione di cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.	€ 30,00	€ 50,00
7	4	Divieto di interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali	€ 50,00	€ 120,00
7	5	Divieto di addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.	€ 100,00	€ 120,00
7	6	Divieto di addestramento del cane inteso ad esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività	€ 100,00	€ 200,00
7	7	Divieto di addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività dei cani appartenenti a razze o incroci di razze come indicato nell'elenco di cui all'art. 11 del presente regolamento	€ 150,00	€ 300,00
7	8	Divieto di sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della L. 14 dicembre 2000 n. 376.	€ 100,00	€ 200,00
9	1	Obbligo di stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi	€ 200,00	€ 400,00
9	2	Divieto di acquisto, possesso o detenzione di cani appartenenti alle razze di cui all'art. 11 del regolamento comunale o incroci con queste, e) ai delinquenti abituali o per tendenza; f) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale; g) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189; h) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.	€ 200,00	€ 500,00

14. Rimando ad altre norme.

In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede sanzioni pecuniarie, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981 n. 689, nonché quelle del D.Lgs. n. 267/2000. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dalla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i., dalla L.R. 05 maggio 1990 n. 41 e s.m.i., dal Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954, dall'Ordinanza del ministero della Salute del 12/12/2006, dal codice civile e dal codice penale.

15. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.